



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 172

OGGETTO: Determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:22** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	BRICHETTO CLARA	x	
3	CASANOVA CLAUDIO	x	
4	GUZZI ANDREA	x	
5	ORSO MARINELLA	x	
6	VENERUCCI DELIA	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 128 del 21/12/2017 è stata istituita nel Comune di Finale Ligure, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. 23/2011 ed è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

RICHIAMATI gli articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con cui si dispone che:

- l'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento ovvero articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva (art.5 comma 1);
- la Giunta comunale può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese (art.6 comma 3);
- con riferimento al primo anno di applicazione (2018) l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto (art.17 comma 2);

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n.267/2000 e dell'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regione Liguria:

- n. 362 del 5.5.2017 con cui sono stati approvati i principi concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno cui devono attenersi i Comuni per potere aderire al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, di seguito riportati:
 1. utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:
 - almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per

interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
2. non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
 3. applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;
 4. promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;
- n. 568 del 14/07/2017 con cui è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 24/08/2017 prot.n.24222;

RICHIAMATI gli esiti del tavolo di lavoro tra alcuni Comuni della Riviera di Ponente, tra cui il Comune di Finale Ligure, da cui è emersa la volontà di introdurre, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno nel rispetto del Patto Strategico del Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n. 568/2017 della Giunta Regionale, al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le organizzazioni più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r.32/2014;

RICHIAMATO l'incontro svoltosi in data 24/11/2017 con le associazioni locali maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.162 del 12/12/2017 con cui è stato approvato, con le associazioni di categoria provinciali, lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona nonché la bozza di Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, nella versione concordata con le Associazioni provinciali di categoria ed i Comuni interessati;

DATO ATTO che nel rispetto del richiamato Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, di cui alla delibera di G.C. n.162 del 12/12/2017, le tariffe per l'anno 2018 sono graduate, in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, da un minimo di € 0,50 a un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2018 le tariffe dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale con gli altri Comuni e con le categorie coinvolte, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per pernottamento imponibile, come di seguito elencate:

Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA)

Classificazione	Tariffa €/gg a persona
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,70
3 stelle	€ 1,00
4 stelle e maggiori	€ 1,50

Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici

Tariffa €/gg a persona
€ 0,50

Strutture ricettive extra-alberghiere

Tipologia	Tariffa €/gg a persona
locande, affittacamere, agriturismo, bed & breakfast, residenze d'epoca	€ 1,00
Ostelli	€ 0,50
Case e appartamenti per vacanze; Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00

2. Di stabilire, limitatamente all'anno 2018, in € 7,50 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta, e con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Informatico, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate